

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 10/02/2026

FATTO

La parte ricorrente espone di aver concluso in data 4.08.2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, finanziamento da rimborsare in 120 rate dell'importo di euro 229,00 ciascuna – decorrenti dal 1.05.2020 - per complessivi euro 27.480,00.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel novembre 2024 in corrispondenza della rata n. 49, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Previo infruttuoso esperimento della fase di reclamo, la parte ricorrente chiede che l'Arbitro, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate (*spese di istruttoria e commissione intermediazione creditizia*) a seguito di estinzione anticipata, per una *somma*

complessiva chiesta a rimborso, calcolata con il criterio del pro rata temporis, di euro 526,14, oltre agli interessi legali.

L'intermediario convenuto resiste alla pretesa contro deducendo quanto segue:

- *in via preliminare*, domanda al Collegio di *valutare la sospensione del procedimento* in quanto il GdP di Palermo, in una causa con oggetto analogo a quello della presente vertenza, con ordinanza del 12/10/2024 ha ritenuto di sospendere il relativo giudizio rimettendo la questione dell'interpretazione dell'Art. 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla Corte di giustizia Europea; analogamente ha proceduto il Tribunale di Como con ordinanza 22 maggio 2025
- *nel merito*, deduce quanto segue: di aver già restituito al cliente, in sede di conteggio estintivo, la somma di Euro 1.926,07 *a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale*;
- la richiesta formulata dal ricorrente, relativa alla restituzione di tutti i costi applicati al contratto, deve essere respinta per tre ordini di motivi riconducibili a: 1) Sentenza Unicredit Bank Austria; 2) Principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa; 3) Art. 6 bis del DPR 180/1950;
- ai contratti di cessione del quinto devono continuare ad applicarsi le disposizioni del D.P.R. n. 180/1950 che risultano incompatibili con la disciplina posta dall'art. 125 -sexies del T.U.B., in ossequio al principio di specialità, comprese quelle di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 6-bis che di fatto consentono di distinguere fra oneri *up front* e oneri *recurring*;
- la Banca d'Italia, esercitando il potere alla stessa conferito da comma 3 dell'art. 6bis del D.P.R. n. 180/1950, ha adottato la delibera n 1 45/2018, ulteriormente confermando la distinzione fra oneri *recurring* e oneri *up front*;
- tutti gli elementi di cui sopra militano in favore della tesi della natura "speciale" della disciplina dei contratti di finanziamento con cessione del quinto e, conseguentemente, della non applicabilità a detti contratti – *o quantomeno a quelli stipulati in epoca antecedente il 25 luglio 2021* – della "regola Lexitor";
- alla luce del recente intervento (D.L. n. 104/2023 conv. con l. 136/2023) che ha modificato l'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 73/2021 conv. con l. 106/2021 e della giurisprudenza nazionale ed europea intervenuta sul tema, essendo il contratto di finanziamento sottoscritto in data 4.08.2020, al cliente spetta il rimborso dei soli costi non maturati così come già restituiti in sede di conteggio estintivo;
- le *spese di istruttoria* e le *commissioni di intermediazione* hanno natura *up front* in quanto fanno riferimento ad *attività preliminari rispetto all'erogazione del prestito*; tali attività generano spese di *natura non ricorrente* a carico del cliente e pertanto non retrocedibili come peraltro riportato in contratto;
- le commissioni di intermediazione sono costi non incassati dalla banca ma da questa riconosciuti a soggetti terzi per attività prodromica al perfezionamento del contratto come si ricava dalla lettera di incarico depositata in atti; l'agente del credito ha emesso una fattura complessiva per la provvigione e l'intermediario convenuto ha bonificato al medesimo l'importo corrispondente alla voce di costo relativa all'attività di intermediazione di cui al contratto *de quo*

In conclusione, l'intermediario convenuto chiede, *in via preliminare*, la sospensione del procedimento; indi *nel merito, in via principale* il rigetto *in toto* del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto di tutte le pretese avanzate, tenuto conto di quanto già rimborsato al cliente in sede di conteggio estintivo e cioè euro 1.926,07; *in via subordinata*, nella denegata ipotesi in cui l'intermediario convenuto fosse condannato al rimborso di ulteriori somme rispetto a quelle già riconosciute al cliente in sede di estinzione anticipata, il medesimo chiede di decurtare dall'importo così individuato dal Collegio la somma già complessivamente rimborsata al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale, somma pari ad euro 1.926,07.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

In via preliminare il Collegio affronta la domanda di sospensione del presente procedimento sollevata dall'intermediario in considerazione di alcune ordinanze di remissione (a titolo di rinvio pregiudiziale) alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48: in particolare, alla CGUE è stata rimessa sia da parte di un Tribunale, sia da parte di un Giudice di pace la questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48 alla luce del contrasto tra le pronunce "Lexitor" e "UCBA", al fine di precisare i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Pur menzionandole nelle controdeduzioni, l'intermediario non ha tuttavia prodotto tali ordinanze di remissione, né documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

In ogni caso, il Collegio rileva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, *ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo* sia esso giurisdizionale – o *extragiudiziario*, come appunto l'ABF – dinanzi al quale penda analoga fattispecie.

Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

Peraltro, nel caso di specie, non risulta integrata nemmeno un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra il procedimento in esame e quello oggetto di rinvio

pregiudiziale: e comunque, secondo le Disposizioni ABF, in caso di litispendenza non è prevista la sospensione del procedimento ma bensì si rientra in una ipotesi di inammissibilità del ricorso.

Pertanto, la richiesta di sospensione va rigettata, come già accaduto sia nella precedente decisione n. 2452/2025 resa da *questo Collegio*, sia in altre decisioni rese da altri Collegi (*ex multis* Collegio di Palermo, decisione n. 8868/2025, Collegio di Milano, decisione n. 8772/2025) a fronte di analoghe questioni sollevate da altro intermediario.

Il Collegio passa quindi ad esaminare nel merito la controversia rilevando innanzitutto quanto segue:

- pur non essendo versata in atti la quietanza (ma solo il conteggio estintivo), l'anticipata estinzione del finanziamento è circostanza incontestata tra le parti;
- la richiesta avanzata al Collegio dalla parte convenuta, nel caso di condanna di quest'ultima al rimborso di costi non dovuti, di decurtare dall'importo individuato dal Collegio la somma già complessivamente rimborsata dalla convenuta *a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale*, somma pari ad euro 1926,07, non è accoglibile; ciò perché detta somma di euro 1926,07 (già rimborsata al cliente come si ricava dal conteggio estintivo in atti) è interamente dovuta al ricorrente ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB e non come costo connesso al finanziamento, ma a titolo di *interessi non maturati stante l'estinzione anticipata del contratto*; non è dunque possibile *procedere a tale "decurtazione"* come richiesto da parte convenuta.

Venendo ora al punto centrale della controversia inerente la richiesta di rimborso di voci di costo connesse al finanziamento ma diverse dagli interessi non maturati, il Collegio rileva quanto segue.

Con la riformulazione dell'art. 125sexies del TUB, ad opera della l. n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021 il legislatore italiano aveva inteso adeguarsi alla indicazione dei Giudici della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor del 2019), stabilendo l'obbligo del rimborso di tutti i costi del credito (fatta eccezione per l'imposta di bollo) e così superando la distinzione tra i costi istantanei, non rimborsabili, e i costi soggetti a maturazione nel tempo, rimborsabili; il novellato art. 125 sexies del TUB, *tuttavia*, per espressa previsione in esso inserita, stabiliva però che il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione di sorta tra quelli soggetti a maturazione nel tempo (*c.d. recurring*) e quelli non soggetti a maturazione nel tempo (*c.d. up front*), *costituiva obbligo solo per i contratti stipulati successivamente alla novella*, mentre per i contratti stipulati in precedenza (come il contratto in oggetto) prevedeva espressamente l'applicazione dell'art. 125 sexies del TUB nella sua antecedente formulazione, nonché l'applicazione delle norme secondarie emesse tempo per tempo a corollario; il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676 del 15/10/2021 aveva confermato che le nuove prescrizioni legislative, adeguatrici dell'ordinamento nazionale alla Sentenza Lexitor del 2019, si applicavano ai soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore della legge n. 106/2021 e ciò anche nel rispetto di inderogabili principi generali di diritto, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e l'irretroattività delle nuove disposizioni legislative.

Successivamente è però intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale *che ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) conv. con l. 106/2021 *nella parte in cui*, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi *a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021*, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

A seguito della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, anche per i contratti di finanziamento come quello in oggetto, sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (come quello in esame) trova dunque applicazione, *ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata*, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Al riguardo, è orientamento condiviso tra i Collegi quello di voler assicurare continuità all'orientamento già stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza 263/22 della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi. Conseguentemente il quadro regolatorio vigente e applicabile *ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB*, è il seguente, *a prescindere dalla data di sottoscrizione del finanziamento*:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio di rimborso diverso);
- per quelli *up front*, *in assenza di una diversa previsione pattizia*, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle *imposte e oneri erariali*, è orientamento condiviso tra i Collegi (oggi peraltro ribadito anche dal legislatore) che i mesdesimi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; si aggiunga che la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella del recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda, domanda che nel caso di specie è stata proposta; v. C. di Coordinamento 5304/2013).

Nel caso in esame il ricorrente non avanza alcuna richiesta di rimborso delle spese legali sulle quali è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4580/2025.

Ciò premesso, codesto Collegio ritiene che, ai fini della soluzione del caso in esame, il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*", così recita: "*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione*

europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Applicando pertanto al caso in esame i criteri di rimborso come sopra delineati a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, criteri confermati, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, anche dal nuovo art.11 *octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), risulta quanto segue:

- la voce *spese di istruttoria* (avente natura c.d. *up front*, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, in quanto voce di costo volta a remunerare attività che si esauriscono con l'erogazione del prestito come si ricava dal testo del contratto), voce quantificata da contratto – al netto degli oneri erariali - in complessivi euro 360,00 e mai rimborsata dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto, va invece rimborsata secondo il *criterio della curva degli interessi*; detta voce deve essere quindi rimborsata per euro **133,93** e non nella maggior somma quantificata dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*;
- la voce *commissione di intermediazione creditizia* (avente natura c.d. *up front*, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, in quanto voce di costo volta a remunerare attività che si esauriscono con l'erogazione del prestito come si ricava dal testo del contratto e dalla lettera di incarico al mediatore), voce quantificata da contratto in complessivi euro 504,90 e mai rimborsata dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto, va invece rimborsata secondo il *criterio della curva degli interessi* e quindi per euro **187,84** e non nella maggior somma quantificata dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*.

Con riguardo alla suddetta voce “*commissione di intermediazione*”, il Collegio osserva che è orientamento costante dell'ABF quello secondo cui l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi in caso di estinzione anticipata, sicché anche per questa voce sussiste la piena legittimazione passiva in capo a quest'ultimo; il Collegio ritiene pertanto di non poter accogliere l'obiezione al rimborso in tal senso formulata dalla parte convenuta per questa specifica voce.

Al riguardo, il presente Collegio ritiene di respingere la suddetta specifica eccezione sulla base del principio già accolto anche da altri Collegi (v. Collegio Torino, decisione n. 10337/20, Collegio di Napoli, decisione n. 7257/2023, Collegio di Milano, decisione n. 12405/2023, Collegio di Bari, decisione n. 6852/2023), nonché dal presente Collegio con la decisione n. 11202/2023: il riferimento è al principio secondo il quale, come si ricava anche sentenza della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019), non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, in quanto “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato*

del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE).

Il Collegio ritiene, inoltre, inconferente ai fini della decisione del presente ricorso, il richiamo da parte del convenuto alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9/2/2023 nella causa C-555/2021, pronuncia secondo la quale sono legittime le normative nazionali che, nel caso di rimborso anticipato del finanziamento, dispongono la non rimborsabilità dei costi posti a carico del consumatore per prestazioni già eseguite integralmente.

La predetta sentenza, infatti, secondo l’orientamento dei Collegi ABF, è destinata a dispiegare effetto esclusivamente con riguardo ai *contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori*, come evidenziato dalla stessa pronuncia, la quale (par. 32 e 35), si fa carico di motivare il proprio differente tenore, rispetto a quanto statuito dalla sentenza c.d. “Lexitor”, sulla base della *specificità della disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE*, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali ai consumatori in essa previsto, in specie mediante il c.d. PIES, consente di rendere costoro adeguatamente edotti circa la ripartizione dei costi tra quelli *recurring* ed *up front*, evitando (“a monte”) il rischio di abusi da parte dell’intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi.

Si riporta di seguito la tabella elaborata alla luce degli elementi agli atti della procedura e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,30%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,20%					
Spese di istruttoria				360,00 €	Up front	133,93 €		133,93 €
Commissioni di intermediazione				504,90 €	Up front	187,84 €		187,84 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								321,77 €

Alla luce di quanto sopra esposto, la somma totale che l’intermediario deve rimborsare al ricorrente ammonta, tenuto conto dell’arrotondamento all’unità di euro ai sensi della normativa vigente, ad euro **322,00**, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 322,00 (trecentoventidue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE